



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 9 – Verona, 29 ottobre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Novembre 2020 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Settembre 2020 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: Cambi mese di Settembre 2020 Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza Lavoro – Modello OT23 2021 – Riduzione del tasso di premio Inail per l'anno 2021 – Faq di chiarimenti Pag. 7
- Emergenza Covid-19: definizione di contatto, contatto stretto e contatto casuale Pag. 7
- Tutela Lavoratrici Madri/Covid-19 – Indicazioni ex L. 151/01 e D.Lgs. 81/08 Pag. 9
- Emergenza Covid-19 – Modulo autodichiarazione spostamenti in Campagna, Lazio e Lombardia Pag. 10
- Sicurezza Lavoro/ISI Inail 2020 – Scheda sintetica Pag. 11
- Emergenza Covid-19 – Circolare ai Prefetti sulle misure del DPCM 24 ottobre 2020 Pag. 12
- Emergenza Covid-19 – Ordinanza Regione Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020, attività scolastica e mense per lavoratori Pag. 13
- Emergenza Covid-19 – Spostamenti da e per l'estero Pag. 14
- Albo Gestori Rifiuti – Aggiornati i quiz delle verifiche idoneità RT Pag. 19
- Rifiuti – Nuove disposizioni in materia di rifiuti, D.Lgs. 116/2020 Pag. 19
- Sicurezza Lavoro – Valutazione rischio Gas Radon negli ambienti di lavoro, nuove disposizioni D.Lgs. n. 101/2020 Pag. 28

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 30

SCADENZARIO NOVEMBRE 2020

02.11.2020 ⇒ ESTEROMETRO:

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al terzo trimestre 2020.

02.11.2020 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2020 (Modello TR).

02.11.2020 ⇒ TRASMISSIONE MODELLO 770/2020:

scade oggi il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2020.

15.11.2020 ⇒ IIVA – FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.11.2020 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.11.2020 ⇒ IIVA – CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2020**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.11.2020 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2018), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.

16.11.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di ottobre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.11.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.11.2020 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.11.2020 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.11.2020 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2020 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2020

16.11.2020 ⇒ INAIL:

scade il termine per il versamento della 4^a rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2019/2020.

20.11.2020 ⇒ ENASARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2020.

21.11.2020 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2020 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.11.2020 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2020**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.11.2020 ⇒ INPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

30.11.2020 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2020.

30.11.2020 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4° trimestre 2020.

30.11.2020 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2020.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

30.11.2020 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2020:**Adempimento:**

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3^a trimestre 2020.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Modalità:

La presentazione avviene con modalità telematica.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di SETTEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

| | |
|--|---------------|
| | 75% |
| SETTEMBRE 2019 / SETTEMBRE 2020 | -0,6% |
| | -0,45% |

- Variazione biennale:

| | |
|--|---------------|
| | 75% |
| SETTEMBRE 2018 / SETTEMBRE 2020 | -0,5% |
| | -0,38% |

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ANNO |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | +0,5 | +0,2 | +0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | | | | 2020 |
| 2019 | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,9 | +0,7 | +0,5 | +0,2 | +0,3 | +0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,4 | 2019 |
| 2018 | +0,9 | +0,5 | +0,7 | +0,4 | +0,9 | +1,2 | +1,5 | +1,5 | +1,3 | +1,5 | +1,4 | +1,0 | 2018 |
| 2017 | +0,9 | +1,5 | +1,4 | +1,7 | +1,4 | +1,1 | +1,0 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +0,8 | +0,8 | 2017 |
| 2016 | +0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,1 | +0,4 | 2016 |
| 2015 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 |
| 2014 | +0,6 | +0,5 | +0,3 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | +0,1 | -0,1 | -0,1 | +0,1 | +0,2 | -0,1 | 2014 |
| 2013 | +2,2 | +1,8 | +1,6 | +1,1 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,1 | +0,8 | +0,7 | +0,6 | +0,6 | 2013 |
| 2012 | +3,2 | +3,3 | +3,2 | +3,2 | +3,0 | +3,1 | +2,9 | +3,1 | +3,1 | +2,7 | +2,4 | +2,4 | 2012 |
| 2011 | +2,2 | +2,3 | +2,5 | +2,6 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | +2,8 | +3,0 | +3,2 | +3,2 | +3,2 | 2011 |
| 2010 | +1,3 | +1,3 | +1,5 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | +1,7 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,7 | +1,9 | 2010 |
| 2009 | +1,5 | +1,5 | +1,0 | +1,0 | +0,7 | +0,7 | -0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,7 | +1,0 | 2009 |
| 2008 | +2,9 | +2,9 | +3,3 | +3,3 | +3,5 | +3,8 | +4,0 | +3,9 | +3,7 | +3,4 | +2,6 | +2,0 | 2008 |
| 2007 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,4 | +1,4 | +1,6 | +1,6 | +1,6 | +1,6 | +2,0 | +2,3 | +2,6 | 2007 |
| 2006 | +2,2 | +2,1 | +2,1 | +2,0 | +2,2 | +2,1 | +2,1 | +2,1 | +2,0 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | 2006 |
| 2005 | +1,6 | +1,6 | +1,6 | +1,7 | +1,7 | +1,6 | +1,8 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | +1,8 | +1,9 | 2005 |
| 2004 | +2,0 | +2,2 | +1,9 | +2,0 | +2,1 | +2,2 | +2,1 | +2,1 | +1,8 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | 2004 |
| 2003 | +2,7 | +2,5 | +2,6 | +2,5 | +2,4 | +2,3 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,4 | +2,4 | +2,3 | 2003 |
| 2002 | +2,3 | +2,3 | +2,4 | +2,4 | +2,3 | +2,3 | +2,3 | +2,5 | +2,6 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | 2002 |
| 2001 | +3,1 | +3,0 | +2,8 | +3,1 | +3,0 | +2,9 | +2,7 | +2,7 | +2,6 | +2,6 | +2,3 | +2,3 | 2001 |
| 2000 | +2,1 | +2,4 | +2,5 | +2,5 | +2,3 | +2,7 | +2,7 | +2,7 | +2,6 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | 2000 |
| 1999 | +1,3 | +1,2 | +1,4 | +1,4 | +1,6 | +1,5 | +1,7 | +1,6 | +1,8 | +1,8 | +2,0 | +2,1 | 1999 |
| 1998 | +1,6 | +1,8 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | +1,8 | +1,8 | +1,9 | +1,8 | +1,7 | +1,5 | +1,5 | 1998 |
| 1997 | +2,6 | +2,4 | +2,2 | +2,2 | +1,6 | +1,4 | +1,6 | +1,5 | +1,4 | +1,6 | +1,6 | +1,5 | 1997 |
| 1996 | +5,5 | +5,0 | +4,5 | +4,5 | +4,3 | +3,9 | +3,6 | +3,4 | +3,4 | +3,0 | +2,6 | +2,6 | 1996 |
| 1995 | +3,8 | +4,3 | +4,9 | +4,9 | +5,5 | +5,8 | +5,6 | +5,8 | +5,8 | +5,8 | +6,0 | +5,8 | 1995 |
| 1994 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,1 | +3,7 | +3,6 | +3,7 | +3,9 | +3,8 | +3,7 | +4,1 | 1994 |
| 1993 | +4,3 | +4,5 | +4,2 | +4,2 | +4,0 | +4,2 | +4,4 | +4,4 | +4,2 | +4,3 | +4,2 | +4,0 | 1993 |
| 1992 | +6,1 | +5,4 | +5,6 | +5,6 | +5,7 | +5,5 | +5,5 | +5,3 | +5,2 | +5,0 | +4,9 | +4,8 | 1992 |
| 1991 | +6,5 | +6,7 | +6,6 | +6,7 | +6,8 | +6,9 | +6,7 | +6,3 | +6,2 | +6,1 | +6,2 | +6,0 | 1991 |
| 1990 | +6,4 | +6,2 | +6,1 | +5,8 | +5,7 | +5,6 | +5,7 | +6,3 | +6,3 | +6,2 | +6,5 | +6,4 | 1990 |
| 1989 | +5,7 | +6,3 | +6,4 | +6,7 | +6,8 | +7,0 | +7,0 | +6,7 | +6,6 | +6,8 | +6,4 | +6,5 | 1989 |
| 1988 | +5,0 | +4,9 | +4,9 | +5,0 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +5,0 | +4,8 | +4,7 | +5,3 | +5,5 | 1988 |
| 1987 | +4,5 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,1 | +4,4 | +4,5 | +5,0 | +5,3 | +5,2 | +5,1 | 1987 |
| 1986 | +8,0 | +7,6 | +7,2 | +6,6 | +6,4 | +6,3 | +5,9 | +5,9 | +5,8 | +5,1 | +4,7 | +4,3 | 1986 |
| 1985 | +8,6 | +8,6 | +8,6 | +8,8 | +8,8 | +8,7 | +8,7 | +8,6 | +8,3 | +8,5 | +8,6 | +8,6 | 1985 |
| 1984 | +12,5 | +12,2 | +12,0 | +11,6 | +11,2 | +11,2 | +10,5 | +10,4 | +9,8 | +9,1 | +8,6 | +8,8 | 1984 |
| 1983 | +16,4 | +16,4 | +16,4 | +16,6 | +16,4 | +16,0 | +15,4 | +13,7 | +13,6 | +13,3 | +13,0 | +12,8 | 1983 |
| 1982 | +17,3 | +16,7 | +16,1 | +15,5 | +15,2 | +15,2 | +15,9 | +17,2 | +17,2 | +17,2 | +16,7 | +16,3 | 1982 |
| 1981 | +19,4 | +19,5 | +20,1 | +19,9 | +20,5 | +20,6 | +19,6 | +19,2 | +18,3 | +18,6 | +18,2 | +17,9 | 1981 |
| 1980 | +21,4 | +21,7 | +21,3 | +21,2 | +20,7 | +20,7 | +21,6 | +21,6 | +21,2 | +20,5 | +21,5 | +21,1 | 1980 |
| 1979 | +12,9 | +13,4 | +13,7 | +14,3 | +14,5 | +14,7 | +14,9 | +15,5 | +16,8 | +18,2 | +18,7 | +19,8 | 1979 |
| 1978 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | +12,3 | +11,6 | +11,9 | 1978 |

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI SETTEMBRE 2020

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di SETTEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

| Paese | Valuta | COD. UIC | COD. ISO | Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO |
|-------------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| AUSTRALIA | Dollaro Australiano | 109 | AUD | 1,6307 |
| CANADA | Dollaro Canadese | 012 | CAD | 1,5586 |
| DANIMARCA | Corona Danese | 007 | DKK | 7,4418 |
| GIAPPONE | Yen Giapponese | 071 | JPY | 124,5014 |
| NORVEGIA | Corona Norvegese | 008 | NOK | 10,7769 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna | 002 | GBP | 0,90947 |
| STATI UNITI | Dollaro USA | 001 | USD | 1,1792 |
| SVEZIA | Corona Svedese | 009 | SEK | 10,4279 |
| SVIZZERA | Franco Svizzero | 003 | CHF | 1,0786 |

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

SICUREZZA LAVORO MODELLO OT23 2021 RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO INAIL PER L'ANNO 2021 – FAQ DI CHIARIMENTI

Si ricorda che sul sito istituzionale dell'Inail è stata pubblicata ed è consultabile **la guida alla compilazione del modulo OT23** e una versione aggiornata del **modulo OT23**, per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2021 (**da inoltrare entro febbraio 2021**).

In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 - 2021 e la relativa documentazione probante, **Inail ha predisposto un primo gruppo di Faq**, consultabili al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-ot23-11-9-2020.html>.

Per il servizio di compilazione/controllo riservato agli associati si rimanda alle nostre circolari (n. 109/AM/43 del 4 giugno 2020; n. 138/AM/49 del 22 luglio 2020, disponibili sul nostro sito www.apiverona.it).

EMERGENZA COVID-19: DEFINIZIONE DI CONTATTO, CONTATTO STRETTO E CONTATTO CASUALE

Si ricorda che identificare tempestivamente e gestire correttamente i contatti dei casi probabili o confermati di covid-19 è fondamentale al fine di interrompere la catena di trasmissione. Si forniscono le seguenti precisazioni aggiornate all'ultima circolare del Ministero Salute del 12 ottobre c.a.

Contatto di un caso COVID-19

Un contatto di un caso covid-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di covid-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento).

Contatto stretto e contatto casuale

Si riporta di seguito la definizione di contatto stretto e di contatto casuale secondo quanto indicato nel rapporto ISS n. 53/2020 e integrato successivamente dalla circolare del Ministero Salute n. 18584 del 29.05.2020: rispetto alla precedente versione, in caso di riunioni, aule, sale di attesa etc, quindi ipotesi di persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso covid-19, si configura un contatto stretto solo in assenza di DPI idonei.

Contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso covid-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso** (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso covid-19 **in assenza di DPI idonei**;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto casuale:

- qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.

Nonostante le suddette ipotesi, **gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto (setting) in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.**

I **contatti** vengono quindi distinti in due tipologie:

1. **contatti stretti** (ad alto rischio), nei confronti dei quali viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva (monitoraggio quotidiano) *per 14 giorni(*) dalla data di ultima esposizione al caso*;
2. **contatti casuali** (a basso rischio), nei confronti dei quali viene disposta la sorveglianza passiva (automonitoraggio dei sintomi).

(*) La circolare del Ministero Salute n. 32850 del 12/10/2020 ha fornito nuove indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, stabilendo quanto segue per i contatti stretti asintomatici:

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

La medesima circolare ha fornito le seguenti raccomandazioni:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- Rapporto ISS n. 53/2020 vers. 25.06.2020
- Circolare Ministero Salute 18584 del 29.05.2020
- Circolare Ministero Salute 30847 del 24.09.2020
- Circolare Ministero Salute 32850 del 12.10.2020

TUTELA LAVORATRICI MADRI/COVID-19 INDICAZIONI EX L. 151/01 E D.LGS. 81/08

Si ricorda che secondo le norme previste in materia di tutela della maternità, il datore di lavoro deve valutare insieme alle lavoratrici in gravidanza l'eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni lavorative, di un cambio di mansione o dell'astensione dal lavoro.

In base alla normativa vigente (artt. 7, 8, 11, 12, 17 del D.Lgs. 151/01 e L. 35/2012, D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, deve anzitutto identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento.

Allo scopo integra il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare quali:

- modifica ove possibile delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento ove necessario della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la ITL e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La ITL emette un provvedimento d'interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Il datore di lavoro deve informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza. Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

In particolare per quanto riguarda il rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

- agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il Decreto Legge 125/2020 dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, inserendo nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 il virus Sars-Cov-2 - Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2. Il virus è classificato agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori. La valutazione del rischio biologico va quindi aggiornata per tutte quelle realtà lavorative che "fanno uso" di questo agente biologico, come laboratori di ricerca e di analisi, case di cura e ospedali dove i lavoratori possono essere esposti al virus per motivi professionali. Rimane invece un rischio generico, e quindi non va effettuata la valutazione del rischio biologico, per tutte le realtà produttive dove non è presente esposizione a tale agente per motivi professionali.

Si allega una check list che può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- Check list
- Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro vietati
- Elenco rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro

EMERGENZA COVID-19

MODULO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI IN CAMPANIA, LAZIO E LOMBARDIA

Fonte Ministero Interno

È on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Si informa che per quanto riguarda la Lombardia con l'ordinanza regionale n. 623/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, ha disposto che dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno 22 ottobre 2020 – e fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020 – sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità o d'urgenza;
- motivi di salute.

Viene in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incomberà sull'interessato che dovrà produrre apposita autocertificazione.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- Autodichiarazione spostamenti
- Ordinanza regione Lombardia

SICUREZZA LAVORO/ISI INAIL 2020 SCHEMA SINTETICA

Fonte Inail

Annunciata la pubblicazione entro la fine dell'anno l'Avviso ISI 2020 destinato alle imprese che investono in sicurezza sul lavoro.

Previste più aree di intervento come già anticipato nell'avviso pubblicato quest'anno, ma poi revocato.

Nel dettaglio sono incentivabili i progetti il cui obiettivo è:

- il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- bonifica da materiali contenenti amianto.

Contributo a fondo perduto pari al 65% dell'investimento fino a un importo massimo di € 130.000.

Probabile l'introduzione di novità per l'inoltro delle domande (sportello informatico) e accesso al sistema; tali innovazioni sono il risultato di analisi e studi tecnici volti a rafforzare la sicurezza dello "sportello informatico".

Sono stati, in particolare, individuati interventi tecnici volti a garantire la massima correttezza della procedura di selezione, attraverso soluzioni IT atte a potenziare gli aspetti di sicurezza della fase di accesso al sistema. L'adeguamento tecnologico sta interessando gli aspetti relativi alle procedure applicative, alla piattaforma su cui esse sono utilizzate e ad alcuni requisiti o definizioni tra cui vi rientrano i codici identificativi del soggetto abilitato allo sportello informatico e altri relativi alla pratica ISI.

Tra le novità anticipiamo la compilazione della perizia asseverata, a cura del tecnico abilitato identificato tramite spid, direttamente su portale Inail.

EMERGENZA COVID-19 CIRCOLARE AI PREFETTI SULLE MISURE DEL DPCM 24 OTTOBRE 2020

Fonte Ministero Interno

Resa disponibile e inviata ai Prefetti una nuova Circolare del Ministero dell'Interno che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del DPCM 24 ottobre 2020, con il quale sono state introdotte nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Si ricorda che le disposizioni del DPCM suddetto trovano applicazione dalla data del 26 ottobre, in sostituzione di quelle del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Si evidenziano le seguenti indicazioni fornite nella circolare in merito a:

Raccomandazioni

Nel DPCM 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvergono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Mobilità personale (art. 1, comma 4)

Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art. 1, comma 9, lett. n)

Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il DPCM in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale.

Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Si ribadisce, a beneficio dell'attività degli organi accertatori, che le previsioni del DPCM esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difforni, l'irrogazione di sanzioni.

Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.

Alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).

La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA REGIONE VENETO N. 145 DEL 26 OTTOBRE 2020, ATTIVITA' SCOLASTICA E MENSE PER LAVORATORI

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 159 del 26/10/2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni".

Il provvedimento interviene sui seguenti ambiti:

A. Attività scolastica. Formazione professionale

A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti. E' raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime.

E', comunque, sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata, mentre sono favoriti i percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi (cd. alunni "fragili").

Sempre a decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza.

B. Mense per lavoratori

In attuazione della lett. ee) dell'art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo

datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell'allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

Il testo dell'Ordinanza n. 145 del 26 ottobre 2020 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Fonte Ministero Esteri

Aggiornamento al 27 ottobre 2020

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Si fa altresì presente che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.

Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo:

<https://infocovid.viaggiasesicuri.it/>

un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l'estero.

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 7 ottobre 2020, la [proroga dello stato di emergenza](#) sul territorio nazionale **fino al 31 gennaio 2021**, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Il 13 ottobre 2020, è stato varato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), in vigore dal 14 ottobre, che in parte riprende e in parte modifica la disciplina in tema di spostamenti da/per l'estero già contenuta nei precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute.

Un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato firmato il 24 ottobre. Il nuovo DPCM riprende i contenuti di quello del 13 ottobre, in materia di spostamenti da/per l'estero, e ne estende la validità fino al 24 novembre 2020.

Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

E' disponibile un questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#) e di prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO dal 14 OTTOBRE al 24 novembre

Anche il DPCM 24 ottobre 2020 si basa su una serie di elenchi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 del DPCM. Di seguito sono riportate le misure previste per spostamenti da/per i Paesi dei vari elenchi.

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco B. Rimane l'obbligo di compilare un'[autodichiarazione](#). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#), per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

C - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare un'[autodichiarazione](#), devono anche:

a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#), per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

Sono previste eccezioni all'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico in rientro dai Paesi dell'elenco C. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

ATTENZIONE.**Territori britannici, danesi, francesi, norvegesi, portoghesi e spagnoli al di fuori del continente europeo: a che elenco appartengono?**

L'[Allegato 20](#) del DPCM 24 ottobre 2020 specifica che:

- rientrano nell'**elenco B**: le isole Far Oer e Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Azzorre e Madeira;
- rientrano nell'**elenco C**: Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro; territori spagnoli nel continente africano; Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte;
- rientrano nell'**elenco E**: tutti gli altri territori francesi e britannici non espressamente menzionati; i territori dei Paesi Bassi situati al di fuori del continente europeo.

D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#), per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un'[autodichiarazione](#) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell'**elenco D**.

I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#), per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali. Il rientro/l'ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il [DPCM 24 ottobre 2020](#) conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'[autodichiarazione](#) nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell'elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

F - L'elenco F comprende i Paesi dai quali è previsto il divieto di ingresso in Italia.

Il giorno in cui sono stati inseriti in elenco è molto importante poiché solo coloro che sono residenti anagraficamente in Italia da prima di quella data rientrano nelle eccezioni al divieto di ingresso. I Paesi in Elenco F sono indicati di seguito e raggruppati in base alla data di inserimento in elenco.

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezioni. Rientrano nell'eccezione al divieto di ingresso solamente:

- cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo;
- cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38/CE) e loro familiari, che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo;
- equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari e personale militare e delle forze di polizia, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'[autodichiarazione](#) nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su [Viaggiare Sicuri](#), per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

Kosovo e Montenegro: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il 16 luglio 2020. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.

Colombia: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il 13 agosto 2020. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.

Eccezioni

Sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato dai Paesi dell'Elenco F nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall'estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone* NON si applicano:

- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione Europea e degli altri Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C* e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

*Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell'elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico.

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per

essere esentato dalle suddette misure. Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l'autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell'applicazione delle linee guida con l'esito del test negativo (effettuato non più di 72 ore dall'ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all'Autorità Frontaliera o all'Autorità Sanitaria. Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita.it. Tale esenzione non si applica a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell'elenco F dell'allegato 20 del DPCM 24 ottobre 2020.

ALBO GESTORI RIFIUTI AGGIORNATI I QUIZ DELLE VERIFICHE IDONEITA' RT

Pubblicata la Circolare n. 5 del 10 ottobre 2020 con la quale vengono aggiornati i quiz delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico.

Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, D.LGS. 116/2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020 il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

Il provvedimento, in vigore dal 26 settembre c.a., contiene, in particolare, importanti modifiche ed integrazioni al titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale.

Si evidenziano di seguito le novità di maggiore interesse per le aziende e si fa riserva di ulteriori approfondimenti in particolare durante il convegno in webinar in calendario per il 23 novembre p.v. (seguirà circolare con programma e modalità di iscrizione).

NUOVE DEFINIZIONI

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 come segue:

- inserendo delle nuove definizioni: rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizioni, rifiuti alimentari, regime di responsabilità estesa del produttore, recupero di materia, riempimento, compostaggio;
- modificando o sostituendo le seguenti definizioni già presenti: rifiuto organico, ora rifiuti organici; gestione, ora gestione dei rifiuti; deposito temporaneo, ora deposito temporaneo prima della raccolta; compost di qualità, ora semplicemente compost.

Si evidenziano le nuove definizioni di “rifiuti urbani” e di “deposito temporaneo”.

Deposito temporaneo prima della raccolta

Cambia la definizione con la nuova lettera bb) dell'art. 183 che rinvia ad un nuovo articolo, il 185-bis che contiene la disciplina del deposito temporaneo (prima era contenuta nella definizione stessa):

deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis.

Il nuovo art. 185-bis per il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.

A. conferma quanto già previsto per i seguenti punti :

- il deposito deve avvenire nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (c.1, lett. a), art. 185-bis);
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento (c.2, lett. a), art. 185-bis);
- i rifiuti sono devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (c. 2, lett. b), art. 185-bis);
- i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (c. 2, lett. c), art. 185-bis);
- il deposito deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (c. 2, lett. d), art. 185-bis).
- il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente (c. 3 art. 185-bis).

B. inserisce le seguenti nuove disposizioni:

- esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (c. 1, lett. b), art. 185-bis), sulla falsa riga di quanto già previsto in particolare per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE;
- per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (c. 1, lett. c), art. 185-bis), disposizione immediatamente applicabile per i rifiuti da costruzione e demolizione (non occorrono provvedimenti ministeriali di attuazione), anche se non di agevole praticabilità.

Le novità introdotte al deposito temporaneo riguardano quindi in realtà deroghe all'obbligo dell'autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi.

Rifiuti urbani

Sono definiti con la nuova lettera *b-ter*) dell'art. 183. La nuova definizione riprende con importanti variazioni, l'elenco dei rifiuti classificati urbani che era contenuta nell'art. 184, comma 2 (ora sostituito con il rinvio alla nuova definizione ex *b-ter*) art. 183):

rifiuti urbani:

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*

Questa nuova definizione è corredata da due nuovi allegati

- allegato L-quater, contenente l'Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, c. 1, lettera b-ter), punto 2), ossia l'elenco dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (così si legge nel richiamato punto 2 della lett. b-ter) art 183);

- allegato L-quinquies, contenente l'Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, c. 1, lettera b-ter), punto 2), ossia i rifiuti non domestici ma (ritenuti) simili vengono classificati urbani direttamente dalla legge.

Le nuove regole di classificazione si applicano dal 1° gennaio 2021 (art. 6, c. 5) al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano.

Pertanto, al momento, nulla è variato in tema di classificazione dei rifiuti e nulla dovrebbe cambiare fino al 31 dicembre 2020, salvo quanto disposto nella nuova lettera *b-sexies*) dell'art. 183, aggiunta con il D.lgs. n. 116/2020 che chiarisce quanto segue: i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione (per i rifiuti delle fosse settiche non era mai stata univocamente chiarita la natura urbana o speciale).

Il primo principale effetto della nuova definizione/classificazione dei rifiuti urbani è che dal 1° gennaio 2021:

- risulterà **soppressa la categoria degli "assimilati agli urbani"** (ossia dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto, com'era previsto dall'art. 184, c. 2, lett. b), prima del D.Lgs. 116/2020).

- tutti i rifiuti che figurano nell'allegato L-*quater* e provengono da attività elencate nell'allegato L-*quinqües* **sono urbani "per definizione"** (in base al punto 2 della nuova definizione/classificazione), salvo il residuo margine di discrezionalità tecnico-amministrativa lasciato aperto dalla previsione nell'allegato L-*quinqües* delle altre «Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti» in aggiunta a quelle puntualmente previste (annotazione in calce all'elenco di cui all'allegato L-*quinqües*).
- rimane confermato che comunque, anche dopo il 1° gennaio 2021, **i rifiuti urbani non includono (non potranno mai includere) i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione** (come previsto nella nuova lettera *b-sexies*) art. 183).

MODIFICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

E' stato modificato l'art. 184 relativo alla classificazione dei rifiuti:

1 - sostituendo il comma 2 con un rinvio alla nuova lett. *b-ter*) dell'art. 183, ossia alla **nuova definizione di rifiuto urbano**, che avrà effetto dal 1° gennaio 2021 (vedi sopra);

2 - sostituendo il comma 3 relativo **all'individuazione dei rifiuti classificati speciali**, con rinvio al comma 2 che avrà effetto dal 1° gennaio 2021 (rinvierà alla nuova definizione di rifiuto urbano); infatti il nuovo comma 3 dell'art. 184 annovera tra i rifiuti speciali:

- *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2.*

In sintesi tutti i rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizi (*lett. c), d), e) e f) del c. 3 art. 184 nella versione previgente al D.Lgs. 116/2020*):

- **fino al 31 dicembre 2020** resteranno speciali, salvo quelli assimilati agli urbani secondo le modalità di cui all'originario art. 184, c. 2, lett. *b)*;
- **dal 1° gennaio 2021**, invece, saranno speciali se non sono compresi nell'elenco cui all'allegato L-*quater* e (contemporaneamente) non deriveranno da attività di cui all'allegato L-*quinqües* (allegato quest'ultimo che non include le attività industriali).
- l'unica variazione in tema di classificazione dei rifiuti speciali **immediatamente operativa** è l'annovero tra gli speciali di tutti i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie.

3 - inserendo nel comma 5 **una nuova disposizione per la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo**: la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida che verranno redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale SNPA ed approvate con decreto del Ministero Ambiente, sentita la Conferenza Stato- Regioni.

Il D.Lgs. 116/2020 sostituisce l'allegato D *Elenco dei rifiuti* e l'allegato I *Caratteristiche di pericolo per i rifiuti* alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, conformandoli alle norme europee. Tale modifica non comporta novità particolari.

RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI

Viene sostituito integralmente l'art. 188 e titolato "Responsabilità della gestione dei rifiuti".
Le novità sono due:

- la soppressione dell'ordine di priorità secondo il quale il produttore o detentore di rifiuti speciali dovrebbe assolvere i propri obblighi, previsto al comma 2 del previgente art. 188;
- la sostituzione del certificato di avvenuto smaltimento (*le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai emanato*) con una **attestazione di avvenuto smaltimento**: la nuova disposizione riguarda solo conferimenti per lo smaltimento, non anche conferimenti per il recupero, ed è immediatamente operativa e produce gli effetti dalla stessa prevista.

In particolare il nuovo comma 5 dell'art. 188 dispone che *"nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario (...), abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata"*.

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI REN

Come è noto, con l'art. 6 del D.L. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019:

- è stato soppresso il SISTRI (con decorrenza 1° gennaio 2019);
- è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN).

Il nuovo art. 188-bis (introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020) indica le modalità di realizzazione del nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti REN, rinviando (c. 1 art. 188 bis) ad un apposito decreto del Ministro Ambiente che dovrà definire le modalità di adempimento degli obblighi di cui agli articoli 190 e 193, relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.

Nel frattempo, **fino all'entrata in vigore del decreto previsto continuano ad applicarsi i decreti del Ministro Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto** (c. 7 art. 188-bis).

Quando il REN diverrà operativo

- dovranno iscriversi al REN tutti i soggetti (enti ed imprese) per i quali attualmente vige l'obbligo della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) in base all'art. 189, comma 3 (art. 6, comma 3, del D.L. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019).
- gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193, quindi registro e formulario, saranno effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del c. 3 dell'articolo 6 del D.L. n. 135/2018; negli altri casi i suddetti adempimenti potranno essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale (c. 5 art. 188-bis).

CATASTO DEI RIFIUTI - MUD

È stato integralmente sostituito l'art. 189 ma resta invariata l'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione (esenzioni comprese) e dei rifiuti oggetto della stessa. Vengono confermati *“in legge”* gli ulteriori contenuti aggiunti in sede di concreta regolamentazione (DPCM) delle modalità di presentazione della comunicazione oltre che *le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività*, ossia delle specifiche attività che individuano i soggetti obbligati, debbono essere comunicate anche, ove ne ricorra il caso, *le quantità e le caratteristiche qualitative (...) dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.*

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

È stato integralmente sostituito l'art. 190:

- rimangono invariati i soggetti obbligati alla tenuta del registro;

- viene inserito **un nuovo caso di esenzione**; infatti restano esonerati dall'obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8; e vengono inseriti tra i soggetti esonerati dall'obbligo del registro **“per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” (c. 5 art. 190).** *In questo modo c'è i soggetti obbligati alla tenuta del registro sono gli stessi obbligati alla comunicazione al catasto. (Per quanto riguarda il numero dei dipendenti il calcolo va effettuato considerando l'impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L'anno da considerare è l'ultimo anno di esercizio contabile approvato. Vd. c. 3 art. 258);*

- restano invariati i tempi per provvedere alle registrazioni;

- sono invariate le modalità di registrazione *fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 (registro e formulari) in connessione con il REN (quindi, salvo prescrizione specifica di ulteriori registri contenuta nell'autorizzazione del singolo impianto di recupero, il registro vigente non prevede registrazioni che non riguardino i rifiuti);*

- vengono ridotti i tempi di conservazione per i registri (ed i formulari) a tre anni anziché cinque dalla data dell'ultima registrazione, fermo restando che comunque i *registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto (c. 10 art 190).*

Si segnalano infine le seguenti **novità di immediata applicazione**:

- i consorzi e le organizzazioni per la raccolta e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti previsti nei titoli II e III della parte IV del 152 (imballaggi e particolari categorie di rifiuti quali raee, veicoli fuori uso, pneumatici ecc), possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative (c. 4 art. 190);

- per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche (c. 8 art. 190);
- i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto (c. 10 art 190);
- i registri relativi ai rifiuti delle attività di manutenzione di infrastrutture a rete possono essere tenuti nel cantiere o nella sede locale di pertinenza del tratto di infrastruttura in manutenzione, oppure presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, *(già previsto dall'art. 230, c. 4, ora abrogato)* ma previa comunicazione all'ARPA o al REN (c. 11 art. 190).

TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARIO

È stato integralmente sostituito l'art. 193:

- sono invariati i dati essenziali e le modalità di compilazione fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 (registro e formulari) in connessione con il REN; fino ad allora continua ad applicarsi il decreto Ministro Ambiente 1° aprile 1998 n. 145 (art. 193, c. 3);
- resta invariato il numero e modalità di gestione delle quattro copie (art. 193, c. 4);
- vengono ridotti i tempi di conservazione per i formulari (e i registri) a tre anni anziché cinque dalla data dell'ultima registrazione (c. 10 art 190);

Si segnala la seguente novità di immediata applicazione: gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio sottoposto ad autorizzazione] di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e **non superino le 72 ore** escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. In precedenza le ore di stazionamento massimo erano 48. (c. 15 art. 193).

E' inoltre previsto che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per registro e formulari in connessione con il REN, il formulario - in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3- sia prodotto in format esemplare, conforme al D.M. Ambiente n. 145/1988, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. Ad oggi non risulta applicabile perché nessuna Camera di Commercio si è ancora attrezzata in tal senso (c. 5 art. 193).

Infine vengono forniti alcuni chiarimenti:

Per il trasporto di rifiuti da attività di manutenzione

- come è noto i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il nuovo decreto chiarisce che *"nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione"* (c. 19 art. 193).

- resta confermato per chi esegue il trasporto l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Per la trasmissione della quarta copia

l'invio della quarta copia può essere sostituito dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore (c. 4, art. 193).

Responsabilità per la compilazione del formulario

nella compilazione del formulario ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza (c.17 art. 193).

SANZIONI

È stato integralmente sostituito l'art. 258 in tema di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ripristinando in buona parte struttura e contenuti della precedente versione, con l'aggiunta di ulteriori ipotesi di violazioni amministrative connesse a nuovi obblighi, in particolare quelli connessi al REN.

Si segnalano le seguenti novità:

Art. 258, c. 13, primo periodo – Dati rilevanti ai fini della tracciabilità

Resta confermato quanto già previsto:

- sanzione penale per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto (e per la predisposizione e per l'utilizzo di falsi certificati di analisi dei rifiuti),
- sanzioni amministrative per tutte le altre violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione annuale al catasto, al registro di carico e al formulario.

Viene però precisato che *"le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali"*.

Art. 258, c. 9 - Quantificazione della pena pecuniaria

Per evitare l'eccesso sanzionatorio, l'art. 258, c.9 stabilisce quanto segue:

- chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero

commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio;
- la stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Ammontare delle sanzioni – Modifiche

- l'omessa comunicazione annuale e l'incompleta o inesatta comunicazione sono punite con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro (*era da 2.600 a 15.500 euro*);
 - l'omessa tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti non pericolosi e l'incompleta compilazione dello stesso sono punite con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro (*era da 2.600 a 15.500 euro*);
 - l'omessa tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti pericolosi e l'incompleta compilazione dello stesso sono punite con la sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro (*era da 15.500 a 93.000 euro*).
- Solo per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto vi è un leggero aumento: da 1.600 a 10.000 euro (*era da 1.600 a 9.300 euro*).

Pene pecuniarie ridotte - Modifiche

Si segnalano le seguenti variazioni:

- la riduzione di pena in caso di dati incompleti ed inesatti, ma ricostruibili attraverso altri documenti, già prevista per la comunicazione annuale e per il registro, è stata estesa anche al formulario (*precedentemente per il formulario la sanzione ridotta era applicabile solo se dal formulario stesso era possibile ricostruire la completezza ed esattezza dei dati*);
- per il registro anche l'omessa tenuta da parte del produttore è sanzionata in misura ridotta quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO VALUTAZIONE RISCHIO GAS RADON NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NUOVE DISPOSIZIONI D.LGS. N. 101/2020

Publicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 recante *“Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della L. 4 ottobre 2019, n. 117.”*

Il provvedimento, in vigore dal 27 agosto u.s., introduce nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusi.

Le nuove disposizioni si applicano in caso di esposizione dei lavoratori al radon in ambienti chiusi e, in particolare:

- nei luoghi di lavoro sotterranei;
- nei luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021;
- nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d’azione del radon;
- negli stabilimenti termali.

E’ previsto l’obbligo per l’esercente di completare la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, **entro ventiquattro mesi** decorrenti:

- 1) dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;
- 2) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra; del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;
- 3) dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2).

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata **non superi il livello massimo di riferimento** di 300 Bq m⁻³, è previsto l’obbligo per l’esercente di

- elaborare e conservare per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale – DVR;
- ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio; o di restauro e di risanamento conservativo; o interventi di ristrutturazione edilizia;
- che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere **superiore al livello massimo di riferimento** di 300 Bq m⁻³, è previsto l’obbligo per

l'esercente di porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Dette misure correttive devono essere:

- completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell'attività del radon;
- verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante l'effettuazione di una nuova misurazione.

Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzia che la concentrazione del radon:

- è **inferiore a 300 Bq m⁻³**, l'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive adottate; ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;
- è rimasta **superiore a 300 Bq m⁻³**, nonostante l'adozione delle misure correttive, l'esercente deve far effettuare da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d'efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv.

Nel caso la valutazione della dose efficace annua risulta essere:

- **inferiore al livello di riferimento**, l'esercente deve tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria; conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;
- **superiore al valore previsto**, l'esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall'esposizione dei lavoratori. In vista della complessità delle disposizioni previste si consiglia di avvalersi della competenza dell'esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.

Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq m⁻³, l'esercente deve **inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.**

Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.

Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.

La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell'aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal Decreto in questione.

Nelle more dell'adozione del citato Decreto di abilitazione dei soggetti ad effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell'aria, sono riconosciuti competenti l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), l'INAIL, il laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Decreto in questione prevede pesanti sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti; in particolare è stabilito l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000, per l'esercente che non effettua la misurazione nei termini previsti.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e rischi aziendali

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI - Automobili

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

- LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità
- NEXIVE** – Servizio Postale Privato
- NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine
- ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro
- ROE'** – Prodotti antisettici - Igienizzanti
- SAMSUNG** – Elettronica Smartphones
- SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali
- SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere
- STARHOTELS** – Settore Alberghiero
- TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.
- TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo
- TRANSALDI** – Consulenze doganali
- UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale
- VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale
- VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni
- VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi
- VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali